

OGGETTO

INPS – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2021 E GESTIONE SEPARATA INPS

AGGIORNAMENTO

6 MAGGIO 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 8.8.1995 n. 335 – L.22.5.2017 n. 81- Circolare INPS 31.1.2018 n. 18; Art. 1, comma 398, Legge n. 178/2020; Circolare INPS 5.2.2021, n. 12

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

Previdenza
INPS CONTRIBUTIVI VS

CODICE CLASSIFICAZIONE

60
010

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 30/2018 - INPS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2018 E GESTIONE SEPARATA INPS

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Le aliquote INPS della gestione della separata sono le percentuali fissate dall'INPS, di concerto con il Governo, che determinano la spesa per i contributi obbligatori previdenziali che i professionisti senza cassa, i collaboratori a progetto, i parasubordinati, i venditori porta a porta, a domicilio, i dottorati, amministratori ecc devono pagare per essere iscritti alla Gestione Separata.

Alle aliquote, va aggiunto un ulteriore 0,72%, (articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997), che serve per finanziare agli iscritti, le tutele relative: a maternità, ANF Assegni per il nucleo familiare, Degenza ospedaliera, Malattia e Congedo parentale.

Con la consueta Circolare l'INPS ha:

- reso noto le aliquote applicabili per il 2021 da parte degli iscritti alla Gestione separata INPS;
- confermato il massimale di reddito contributivo / minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo.

In particolare l'Istituto ha recepito la nuova aliquota aggiuntiva, introdotta dalla Finanziaria 2021, per assicurare la copertura dell'ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa).

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS e al conseguente obbligo contributivo i seguenti soggetti:

1. *Collaboratori coordinati e continuativi*: il D.Lgs. n. 81/2015 ha disposto dal 25.6.2015 l'abrogazione del c.d. "lavoro a progetto".
2. *Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali*: L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).
3. *Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro*: L'obbligo riguarda i contratti ancora in essere dopo il citato D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando che non sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione:
 - Che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;
 - che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;
 - imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa.
4. *Soci – amministratori di srl commerciale*: L'obbligo sussiste se il socio contestualmente:
 - partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
 - ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso.

Pertanto, è necessaria l'iscrizione e la contribuzione:

- alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio;
- alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore.

In merito a tale "doppia iscrizione", la cui legittimità è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15, si rammenta che la Corte d'Appello di Milano nelle sentenze 5/6.10.2015, nn. 766 e 677 ha concluso che incombe sull'INPS l'onere di provare il "doppio ruolo" del socio.

5. *Lavoratori autonomi titolari di partita IVA*: L'obbligo riguarda i soggetti:
 - sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza;
 - non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati siano essi titolari, o meno, di partita IVA, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) ha raggiunto, nel 2016, la misura del 24% prevista a regime dall'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 (e successive modificazioni).

Tale misura resta, dunque, ferma anche dal 2021.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 45/2021

PAGINA

3/7

Tuttavia, all'interno della categoria dei soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non pensionati, deve ulteriormente distinguersi tra:

- i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA;
- i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate (stante la sussistenza dell'onere contributivo in capo a un committente/associante), senza partita IVA.

Con riguardo ai lavoratori autonomi con partita IVA, i c.d. professionisti "senza Cassa", l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) è stata fissata dalla L. 11.12.2016 n. 232, in via strutturale, dall'1.1.2017, nella misura del 25%.

Successivamente l'art. 1, comma 398, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) ha introdotto, un aumento dell'aliquota di cui all'art. 59, comma 16, Legge n. 449/97, pari allo:

- 0,26% per il 2021 (che porta l'aliquota a **25,98%**);
- 0,51% per il 2022 e il 2023;

a carico dei lavoratori autonomi, al fine di istituire e finanziare in via sperimentale l'ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa) riconosciuta ai titolari di partita IVA in possesso di determinati requisiti.

Il "costo" dell'aumento, di fatto, è totalmente a carico del lavoratore autonomo che può recuperare in fattura soltanto il 4% a titolo di rivalsa.

Mentre, con riguardo ai collaboratori coordinati e continuativi e ai soggetti assimilati, senza partita IVA, poiché si continua ad applicare l'incremento stabilito dal suddetto art. 1 co. 79 della L. 247/2007, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta dal 32% al 33% a decorrere dal 2018, confermata anche per il 2021.

ALIQUOTA CONTRIBUTIVE ASSISTENZIALE

Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o titolari di pensione non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.

Invece, con riferimento all'intera categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, resta, invece, fermo l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale:

- finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
- pari, a decorrere dal 7.11.2007, allo 0,72%.

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA AGGIUNTIVA PER LA DIS-COLL

A fronte della stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione "DIS-COLL", la suddetta L. 81/2017 ha previsto, per alcune tipologie di soggetti rientranti nella categoria dei lavoratori senza partita IVA iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, l'applicazione di un'ulteriore aliquota contributiva dello 0,51%.

Ciò ha determinato, all'interno della suddetta categoria, il delinearsi di un'ulteriore differenziazione.

- Lavoratori senza partita IVA iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, ai quali si applica la contribuzione “Dis-COLL”;
- Lavoratori senza partita IVA iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, ai quali non si applica la contribuzione “Dis-COLL”

Sono soggetti all’applicazione dell’aliquota contributiva dello 0,51% per il finanziamento della “DIS-COLL”, che va ad aggiungersi a quelle (previdenziale e assistenziale) in vigore, i compensi corrisposti ai lavoratori non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati:

- dall’1.7.2017;
- in relazione a:
 - tutte le collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto), incluse le collaborazioni occasionali, nonché le collaborazioni rese da amministratori, liquidatori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti, con o senza personalità giuridica (benché i componenti degli organi di amministrazione e controllo non rientrino tra i beneficiari dell’indennità);
 - dottorati di ricerca, assegni, borse di studio.

Sono, invece, esclusi dall’applicazione dell’aumento dell’aliquota pari allo 0,51% i compensi corrisposti a:

- componenti di collegi e commissioni
- lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio;
- associati in partecipazione;
- amministratori locali non dipendenti;
- medici in formazione specialistica (circ. INPS 28.7.2017 n. 122).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI DAL 2018

Le aliquote contributive applicabili dal 2021 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 45/2021

PAGINA

5/7

	ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE O PENSIONATI	NON ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE NÉ PENSIONATI		
	Tutti gli iscritti della categoria	Titolari di partita IVA	Non titolari di partita IVA	
			Co.co.co., compresi amministratori, liquidatori, sindaci e revisori di società ed enti Titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio	Altri iscritti della categoria
Aliquote previdenziali	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25,26%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile	33%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo assistenziale	NO	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo "DIS-COLL"	NO	NO	0,51%, fino al previsto massimale della base imponibile	NO
Contribuzione totale	24% fino al previsto massimale della base imponibile	25,98% fino al previsto massimale della base imponibile	34,23% fino al previsto massimale della base imponibile	33,72% fino al previsto massimale della base imponibile

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per l'anno 2021, è stato fissato ad euro 103.055, mentre il reddito minimale per l'accredito contributivo ammonta ad euro 15.953.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 45/2021

PAGINA

6/7

DECORRENZA DEGLI AUMENTI

Di conseguenza, come evidenziato dall'INPS nella Circolare n. 12 in esame, salvo l'aumento della sopra citata aliquota riferita ai titolari di partita IVA, per il 2021 sono applicabili le medesime aliquote previste per il 2020. Le novità suddette decorrono dall'1.1.2021.

COMPENSI CORRISPOSTI AI PERCETTORI DI REDDITI ASSIMILATI

In virtù del c.d. principio di "cassa allargata", la precedente misura dell'aliquota contributiva rimane, tuttavia, applicabile ai compensi:

- riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2020;
- corrisposti:
 - ai lavoratori i cui redditi siano assimilati a quelli di lavoro dipendente (quali i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di borse di studio, assoggettati dall'1.7.2017, come si è detto, all'aliquota del 33,23% comprensiva della contribuzione aggiuntiva "DIS-COLL");
 - fino al 12.1.2021 compreso.

COMPENSI CORRISPOSTI AGLI ALTRI ISCRITTI

Il suddetto principio di "cassa allargata" non vale, invece, per gli iscritti alla Gestione separata percettori di redditi non assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nei confronti di tali soggetti, pertanto, la nuova aliquota trova applicazione in relazione ai compensi corrisposti dall'1.1.2021:

- anche se relativi ad anni precedenti;
- ferma restando, per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.

RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e della generalità delle figure assimilate, senza partita IVA, i contributi dovuti sono ripartiti:

- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per i restanti 2/3, a carico del committente.

Pertanto, dal 2021 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

		Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati	
	Isritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati	Co.co.co., compresi amministratori, liquidatori, sindaci e revisori di società ed enti Titolari di dottorati di ricerca, assegni e borse di studio	Altri iscritti della categoria

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 45/2021

PAGINA

7/7

Contribuzione totale	24%	34,23%	33,72%
Quota a carico del lavoratore	8%	11,41%	11,24%
Quota a carico del committente	16%	22,82%	22,48%

Nel caso di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro in atto al 25.6.2015 e ancora in essere, l'onere contributivo è ripartito:

- per il 45%, a carico dell'associato;
- per il restante 55%, a carico dell'associante.

Pertanto, dal 2021 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

	Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati	Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati
Contribuzione totale	24%	33,72%
Quota a carico dell'associato	10,8%	15,174%
Quota a carico dell'associante	13,2%	18,546%

Per i liberi professionisti "senza Cassa", sui quali l'onere contributivo grava per intero, è confermata la facoltà di rivalsa:

- nei confronti del committente;
- nella misura del 4% dei compensi lordi.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI